



This project is funded by  
the Justice Programme  
of the European Union  
(2014-2020)



Partners



Associate  
partners



CONSEJO GENERAL  
DEL NOTARIADO



CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO





# I nuovi regolamenti europei 2016/1103 (Regimi matrimoniali) e 2016/1104 (Effetti patrimoniali delle unioni registrate)

## Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Paolo Pasqualis

Lione - 11 aprile 2019

The content of this presentation represents the views of the author only and is his sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

- Le regole sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie previste nei Regolamenti n. 1103 e 1104 del 2016 ripetono quelle ormai consolidate nel diritto dell'Unione Europea, a partire dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, poi applicate nei regolamenti "Bruxelles I", "Bruxelles I-bis", "Bruxelles II", "Bruxelles II-bis", Titolo Esecutivo Europeo (reg. 805/2004), obbligazioni alimentari (reg. 4/2009) e, da ultimo, nel regolamento successioni (reg. 650/2012).

- Il principio su cui si basa la circolazione delle decisioni giudiziarie dall'uno all'altro degli Stati membri dell'UE è quello del “mutuo riconoscimento”, enunciato anche all'articolo 81 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che trova il suo fondamento nella “mutua fiducia” che gli Stati dell'UE ripongono nei loro rispettivi sistemi giudiziari.

- Così, ogni volta che ci si trovi di fronte ad una “decisione”, come definita dall’art. 3, par. 1, lettera “d” dei regolamenti in commento, ossia “*a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere*”, saranno applicabili le regole degli articoli da 36 a 57.

- ▶ La regola fondamentale è quella espressa all'art. 36, par. 1: “*Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare*”.
- ▶ Ma se sorge contestazione “*ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta*” (art. 36, par. 2).

- ▶ Quindi, in principio, per il riconoscimento di una decisione giudiziaria nelle materie di cui ai regolamenti in commento, non è necessaria alcuna procedura particolare. Le decisioni provenienti da un altro Stato membro vanno riconosciute in quanto tali.
- ▶ La regola è importante anche per noi notai: una decisione resa da un giudice di uno Stato membro è come se fosse stata resa da un nostro giudice nazionale.

- ▶ Sono presenti, poi, anche in questi regolamenti, le altre regole “classiche” sul riconoscimento delle decisioni:
- ▶ a) il divieto di riesame della competenza dell'autorità che ha emesso la decisione (art. 39); e
- ▶ b) il divieto di riesame nel merito (art. 40).



- ▶ Esistono, naturalmente, anche motivi di non riconoscimento, e sono quelli indicati fondamentalmente nell'art. 37.
- ▶ Il primo è quello classico in diritto internazionale privato, ossia la contrarietà all'ordine pubblico (art. 37, lettera "a" : la decisione non è riconosciuta se "*il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento*").

- ▶ Altro caso di non riconoscimento è quello della mancata comunicazione o notificazione al convenuto contumace dell'atto introduttivo del giudizio, in modo da consentirgli il diritto alla difesa, salvo nel caso in cui lo stesso soggetto, avendone la possibilità, non abbia impugnato la decisione (art. 37, lettera "b").
- ▶ Un terzo caso è quello in cui la decisione è incompatibile con un'altra emessa in un procedimento tra le stesse parti e nello Stato nel quale è chiesto il riconoscimento (art. 37, lettera "c").

- ▶ Ancora, non ci sarà riconoscimento se la decisione è incompatibile *“con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento”* (art. 37, lettera “d”).

- ▶ Se l'autorità, o anche il soggetto privato, a cui è presentata una decisione emessa da un giudice di un diverso Stato membro dell'UE ha il dubbio che esista una delle ipotesi di non riconoscimento, può sollevare alla parte interessata una "contestazione", cosicché abbia luogo il procedimento di cui all'art. 36, secondo paragrafo.
- ▶ Questa situazione può anche venirsi a creare perché è il notaio, richiesto di un atto in base alla decisione proveniente da un diverso Stato membro, che solleva il dubbio sul suo riconoscimento.

- ▶ Quindi dobbiamo immaginare che la “contestazione” che provoca lo svolgimento del procedimento previsto dagli articoli da 44 a 57 dei regolamenti, sorge in tutti i casi nei quali la decisione non venga spontaneamente riconosciuta nello Stato di destinazione.
- ▶ In tutti questi casi l’interessato potrà fare ricorso al procedimento di cui agli articoli da 44 a 57.

- Questo procedimento è lo stesso previsto per il caso in cui la decisione debba avere esecuzione forzata in uno Stato membro diverso da quello di origine, con la particolarità che in caso di esecuzione forzata si dovrà sempre agire anche davanti al giudice nazionale, mentre per il semplice riconoscimento questo procedimento avrà luogo solo in caso di “contestazione”.

- ▶ Ciascuno Stato membro deve indicare quale è l'autorità avanti alla quale il procedimento deve essere svolto (art. 44), ma le altre regole sono poi fissate direttamente dai regolamenti europei (articoli 44 e seguenti).
- ▶ In sintesi: il procedimento si svolge in due fasi, la prima senza contraddittorio, con una verifica semplicemente “amministrativa” della documentazione fornita dalla parte richiedente.

- ▶ La seconda fase in eventuale contraddittorio, se la controparte contesta la dichiarazione di riconoscimento o di esecutività, e in questo caso verranno esaminati i possibili motivi di non riconoscimento di cui sopra (cfr. anche art. 51).
- ▶ Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata da ciascuno Stato membro ed è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio (art. 49, par. 2 e 3).



- ▶ L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso (art. 52).
- ▶ La parte interessata potrà anche chiedere l'applicazione di provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione (art. 53).

- ▶ La dichiarazione di esecutività può anche essere parziale, sia perché la decisione presenta più capi, e solo per alcuni può essere dichiarata l'esecutività, sia perché così richiesta dalla parte interessata (art. 54).
- ▶ Non possono essere richieste cauzioni o garanzie in ragione della cittadinanza straniera del richiedente o per la mancanza di una sua residenza o di un suo domicilio nello Stato membro dell'esecuzione (art. 56).

- ▶ Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia (art. 57).
- ▶ È prevista l'applicazione di tutti i benefici disposti dalla legge dello Stato di esecuzione per i casi di patrocinio gratuito o di esenzione (art. 55).